

VERBALE DI ACCORDO

Tra la FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE della Regione Veneto, rappresentata dal Presidente Ugo Lessio e dal referente Regionale Adriano Piovesan e le Organizzazioni Sindacali Regionali, nelle persone di
Marcon Nereo e Nalesso Paolo per C.I.S.L. Scuola,
Pilla Franco per la FLC C.G.I.L.,
Capotosto Elisabetta per lo SNALS CONFSAL,
Checcacci Roberto per la UIL Scuola

premesso che:

1. sono associati alle F.I.S.M. del Veneto Enti che erogano servizi all'infanzia, comprendendo l'attività di scuola materna, primavera e nido;
2. la F.I.S.M. del Veneto rappresentano tali Enti gestori, i quali, per il personale in servizio, applicano il "CCNL F.I.S.M. per il personale addetto ai servizi all'infanzia e alle scuole d'infanzia non statali";
3. nell'ambito dei servizi educativi all'infanzia assume importanza fondamentale l'assunzione o la sostituzione del personale assente per garantire le condizioni standard del servizio e il rapporto docente/educatore/ausiliario/bambino, così come risulta altrettanto fondamentale garantire la maggior continuità possibile nella relazione educativa; continuità che si identifica nella stabilità dei docenti/educatori di riferimento e del personale ausiliario;
4. gli Enti Gestori dei servizi all'infanzia, vista la carenza rispetto alle necessità di personale con tale qualifica, hanno dovuto far fronte a questa situazione di problematicità con il ricorso a contratti a termine anche reiterati nel tempo i quali rischiano, allo stato attuale, di superare il termine di durata massima stabilita dalla Legge 247/2007;
5. le necessità di cui ai punti precedenti sono state discusse con le organizzazioni sindacali firmatarie e le medesime hanno dato disponibilità, anche in rappresentanza delle lavoratrici attualmente già destinatarie di rapporti di lavoro a termine per le attività sopra esplicitate, ad un accordo collettivo che disciplini, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D. Lgs. N. 368/2001, come successivamente modificato dalla legge n. 92/2012 (legge "Fornero" di riforma del lavoro) e dal D.L. n. 83/2012 (c.d. "decreto sviluppo") convertito con modifiche dalla legge n. 134/2012, art. 46 bis, la possibilità di stipulare assunzioni a termine successive con il medesimo lavoratore;
6. il D.L. n. 83-2012 (c.d. "decreto sviluppo") convertito con modifiche dalla legge n. 134/2012, e loro successive modifiche ed integrazioni, hanno previsto che la contrattazione sindacale di qualsiasi livello possa individuare e definire accordi specifici in deroga alla durata complessiva del tetto dei 36 mesi dei contratti a termine, per singolo lavoratore e comprensivi del lavoro somministrato.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

- a) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- b) esercitando le parti la delega alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello sull'argomento prevista dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001, nei rapporti di lavoro subordinato a termine stipulati dagli Enti Gestori per lo svolgimento delle attività connesse alla copertura dei servizi all'infanzia, il periodo di intervallo tra più contratti a termine con il medesimo lavoratore o con la medesima lavoratrice e per le medesime mansioni dovrà in ogni caso non essere inferiore a: 30 giorni di calendario per i contratti a termine che abbiano avuto durata superiore a sei mesi; 20 giorni di calendario per i contratti a termine che abbiano avuto durata inferiore o uguale a sei mesi;
- c) per gli insegnanti assunti dalla data di validità del presente accordo, in deroga alla Legge 92-2012 e dal DL 83-2012, si può superare il tetto dei 36 mesi, fino a 60 mesi complessivi,



limitatamente per coloro che sono inseriti nei percorsi di abilitazione per docenti e rispettando il diritto di precedenza;

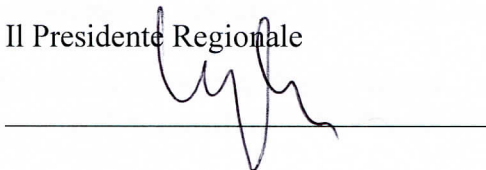
- d) il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso. In caso di un accordo, sottoscritto dalla F.I.S.M. Nazionale con le Organizzazioni Sindacali Nazionali della Scuola ed avente per oggetto gli stessi contenuti le parti concordano che potranno riconvocarsi.

Letto, accettato e sottoscritto

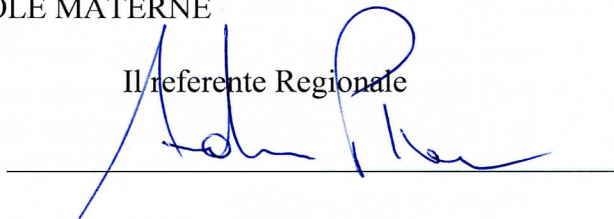
Padova, 26 settembre 2012

FEDERAZIONE REGIONALE VENETO SCUOLE MATERNE

Il Presidente Regionale

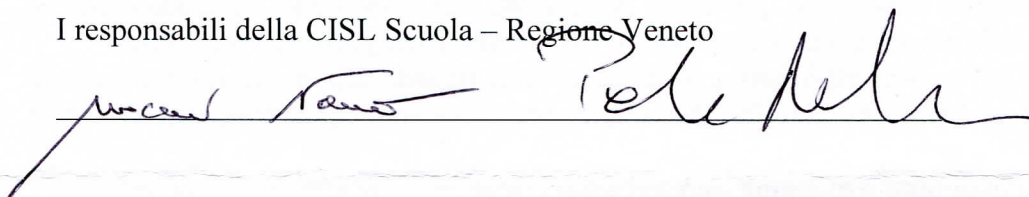


Il referente Regionale



I rappresentanti delle OO.SS.:

I responsabili della CISL Scuola – Regione Veneto



Il responsabile della FLC CGIL Scuola – Regione Veneto



Il responsabile della SNALS CONFSAL – Regione Veneto



Il responsabile della UIL Scuola – Regione Veneto

